



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

19[^] Seduta

Lunedì 12 dicembre 2022

Deliberazione n. 140 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione della Riserva naturale Foce del fiume Mesima.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere: Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione separatamente i tredici articoli, che sono approvati, e, dopo gli interventi per dichiarazione di voto del consigliere Mammoliti, che annuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo, e del consigliere Laghi, pone in votazione la proposta di legge n. 21/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 15 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 140 del 12 dicembre 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE FOCE DEL FIUME MESIMA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 dicembre 2022.

Reggio Calabria, 15 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge persegue l'obiettivo di istituire una riserva naturale nella zona, di seguito dettagliatamente descritta, del fiume Mesima.

La finalità è quella di adottare, attraverso una normazione di dettaglio, strumenti e misure di recupero, sostegno, valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica, soprattutto dal punto di vista della biodiversità, contraddistinto da un peculiare ecosistema caratterizzato dalla presenza di eccezionali e rare specie animali e vegetali e da un paesaggio di straordinaria bellezza e ricchezza, che può rappresentare una risorsa enorme per tutta la Regione Calabria, anche dal punto di vista turistico ed economico.

A tal fine è necessario mettere in luce che gli obiettivi che si intendono perseguire con l'istituzione della riserva hanno una portata che va al di là dell'esigenze di tipo meramente conservazionistico. Non si tratta semplicemente di sostenere e conservare un habitat e le diverse specie animali e vegetali che ivi albergano (in modo stanziale o durante la migrazione) e che rientrano tra quelle maggiormente tutelate dalla normativa europea e nazionale, ma si tratta di contribuire, attraverso la salvaguardia dell'ambiente fluviale, al recupero urbanistico, sociale, culturale e paesaggistico dell'intera area, compresa tra i comuni di Nicotera, San Ferdinando e Rosarno. Area penalizzata da enormi e svariati problemi legati alla pervasiva presenza della criminalità organizzata, alla disoccupazione, allo sfruttamento della manodopera immigrata, all'abusivismo edilizio, all'inquinamento dei terreni e dei corsi d'acqua.

Il mare stesso di Nicotera e San Ferdinando beneficerebbe dell'istituzione della riserva proprio per effetto della diminuzione degli scarichi inquinanti nel fiume Mesima, legati ad una serie di limiti e divieti e alla maggior depurazione degli scarichi urbani nell'entroterra, resa ancor più cogente dai livelli di tutela assicurati dall'istituzione dell'area protetta.

Riqualificare l'intera area intorno alla foce del fiume significherebbe, altresì, renderla accessibile al pubblico e ai turisti che, nel corso degli anni, hanno abbandonato le strutture ricettive della zona, per il continuo degradarsi dell'ambiente circostante. Inoltre, arricchirebbe l'offerta da un punto di vista qualitativo, per la grande valenza naturalistica e per tutta quella serie di opere che possono essere realizzate per consentire al pubblico una fruizione sostenibile dell'area (ad esempio le piste ciclabili, ecc.). Tutto ciò avrebbe



Consiglio regionale della Calabria

evidenti ripercussioni sulla ripresa dell'attività turistica alberghiera, che, negli ultimi anni, ha assistito ad un lento e inesorabile declino, sulla piccola pesca ancora presente nella zona e che rischia di scomparire e sull'aumento della qualità delle acque destinate alla balneazione.

Non più mini-discardie, scarichi fognari, bracconaggio, pesca di frodo, abusivismo, ma bellezza, natura e riscatto sociale ed economico del territorio e delle sue genti.

Dal punto di vista giuridico, la presente legge è stata tracciata nel rispetto del complesso quadro delle competenze costituzionali in materia di ambiente, nonché in conformità alla normativa statale, e in particolare alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette).

È opportuno ricordare che quella dell'ambiente, per articolazione e complessità di contenuti ed aspetti, è materia trasversale, nel senso che "sullo stesso oggetto insistono interessi diversi quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni" (Corte Cost., sentenza n. 378 del 2007).

La Costituzione ha delineato le competenze in materia affidando, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), alla competenza esclusiva statale la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali mentre, ex comma 3, alla legislazione concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e organizzazione di attività culturali nonché una serie di materie che per taluni aspetti sono strettamente collegate con la tutela ambientale, quali la salute, la valorizzazione dei beni culturali, nonché la produzione, la mobilità e l'energia. Il comma 4, inoltre, attribuisce alla legislazione regionale tutte le materie non espressamente conferite dalla legge allo Stato. Come ben si evince, dunque, il riparto delle competenze in questa materia non può essere considerato in termini di rigida separazione di funzioni, ma in un'ottica di integrazione e coordinamento dei ruoli e delle funzioni in vista della maggiore adeguatezza dell'intervento, nell'ambito dei principi di differenziazione e coordinamento tra i vari soggetti istituzionali coinvolti.

In quest'ottica, la sopra riferita trasversalità della materia è da intendersi, altresì, come idoneità del valore ambiente ad essere inciso da normative regionali a garanzia di una maggiore tutela degli interessi ambientali di volta in volta coinvolti.



Consiglio regionale della Calabria

Alla luce di quanto analizzato, è bene ribadire che l'impianto normativo della presente legge rispetta i criteri di competenza di matrice costituzionale appena descritti, introducendo misure e azioni di "valorizzazione" della zona finalizzate ad incrementare, potenziare e rafforzare le risorse ambientali, turistiche ed economiche intrinseche allo stesso territorio.

Dal punto di vista strutturale, la legge consta di tredici articoli.

L'articolo 1 "Istituzione della Riserva naturale Foce del fiume Mesima" inquadra sia la cornice normativa entro la quale si crea detta riserva sia il territorio interessato, meglio descritto negli allegati al presente provvedimento.

L'articolo 2 chiarisce le finalità della legge e l'articolo 3 gli obiettivi, ovvero le misure e le azioni che si vogliono concretamente porre in essere per realizzare quanto specificato dallo stesso articolo 2.

L'articolo 4 indica i confini della riserva.

L'articolo 5 stabilisce che l'ente di gestione deve adottare il "Piano d'assetto naturalistico", secondo le modalità di cui all'articolo 27 della l.r. 10/2003, indirizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

L'articolo 6 affida la gestione della riserva all'Organizzazione Aggregata "WWF Provincia di Vibo Valentia" appartenente alla rete del "WWF Italia Onlus", associazione non avente scopo di lucro da sempre operante sul sito e dunque dotata di una competenza, esperienza e conoscenza adeguata alle azioni di cui il territorio ha necessariamente bisogno. È opportuno precisare che l'ente predetto è obbligato a garantire la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva nel rispetto dell'articolo 22 della legge n. 394/1991. L'ente di gestione deve adottare altresì un regolamento di dettaglio, così come previsto dall'articolo 7.

L'articolo 8 introduce un importante strumento di gestione, di carattere triennale, ovvero il programma gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per il miglioramento, potenziamento e valorizzazione della riserva, previo parere delle amministrazioni comunali interessate. Detto programma viene integrato con quello di carattere annuale disciplinato dall'articolo 9, contenente le misure programmate e necessarie da realizzare sulla riserva nell'anno successivo, corredato dalla corrispondente previsione di spesa.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 10 contiene la regolamentazione delle attività di controllo e vigilanza che devono essere esercitate secondo le modalità previste dall'articolo 36 della l.r. 10/2003 nonché gli adempimenti correlati alle stesse, che l'ente di gestione è tenuto a presentare.

L'articolo 11, rubricato "Tabellazione", prevede l'obbligo di definire i confini dell'area con apposite tabelle tecniche, nel rispetto della normativa in materia.

L'articolo 12 contiene la norma finanziaria, descrivendo in dettaglio le misure finanziarie necessarie per l'istituzione e la gestione della riserva stessa e dunque per consentire effettiva e concreta attuazione della legge.

L'articolo 13 infine, stabilisce l'entrata in vigore.

Sono inoltre allegati alla presente legge:

- la cartografia Riserva regionale fiume Mesima;
- la mappa del fiume Mesima;
- la checklist avifauna foce fiume Mesima.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata nell'articolo 12.

Di seguito si specificano in apposite tabelle le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria, ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

La presente legge, considerati gli interventi di gestione e valorizzazione sul territorio della riserva, prevede in particolare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali, allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05), capitolo U9090501701 "Spese per la gestione dei parchi naturali regionali e delle risorse naturali regionali -



Consiglio regionale della Calabria

trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (art. 26 della legge regionale 23.04.2021 n. 5)” dello stato di previsione del bilancio 2022–2024.

Detto contributo partirà dall’anno 2023, perché, considerato l’arco temporale rimasto a disposizione per l’anno 2022, nessuna attività verrà realizzata nel corso di detto anno.

Tabella 1 – Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	L’articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto istituisce la riserva naturale e specifica il quadro normative di riferimento	//	//	0,00 €
Art. 2	L’articolo 2 indica le finalità della legge	//	//	0,00 €
Art. 3	Specifica gli obiettivi e i programmi che si intendono realizzare con l’istituzione della riserva	//	//	0,00 €
Art. 4	Indica i confini della riserva	//	//	0,00 €
Art. 5	Prevede l’obbligo per l’ente gestore di adottare il piano d’assetto naturalistico	//	//	0,00 €
Art. 6	Affida la gestione della riserva	//	//	0,00 €
Art. 7	Prevede l’adozione del regolamento descrittivo e di dettaglio delle specifiche attività	//	//	0,00 €
Art. 8	Prevede l’adozione del programma triennale	//	//	0,00 €
Art. 9	Stabilisce l’adozione del Programma annuale, sulla base della programmazione ex art. 8	C	A	100.000,00 € per annualità. (Si precisa che per l’anno 2022 non viene prevista la



Consiglio regionale della Calabria

				copertura finanziaria, per come indicato nella successiva tabella 2)
Art.10	Disciplina le attività di controllo e potere sostitutivo	//	//	0,00 €
Art.11	Tabellazione	//	//	0,00 €
Art.12	Norma finanziaria			100.000,00 € per annualità, a partire dall'anno 2023.
Art.13	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Di seguito vengono indicati nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Missione/Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione 09, Programma 05 (U.09.05) capitolo U 9090501701 "Spese per la gestione dei parchi naturali regionali e delle risorse naturali regionali - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (art. 26 della legge regionale 23.04.2021 n. 5)"	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €
Totale	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Istituzione della Riserva naturale Foce del fiume Mesima)

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle competenze costituzionali e della normativa nazionale in materia e in particolare della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge-quadro sulle aree protette), in attuazione dell'articolo 2, lettera r), dello Statuto regionale e della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alle direttive comunitarie 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), istituisce, nel territorio della Provincia di Vibo Valentia e della Città metropolitana di Reggio Calabria, lungo il corso del fiume Mesima verso la sua foce nel Mar Tirreno, la Riserva naturale Foce del fiume Mesima, ente con personalità di diritto pubblico.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione riconosce il valore degli habitat naturali quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale.

2. Le finalità della Riserva sono le seguenti:

a) la conservazione e la riqualificazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area e, in particolare, le specie e gli habitat di interesse europeo ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

b) la fruibilità dell'ambiente favorendo attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e culturale, di birdwatching, di ricerca scientifica nel rispetto delle caratteristiche delle biocenosi presenti;

c) la salvaguardia dell'ambiente fluviale finalizzato al recupero urbanistico, sociale, culturale dell'intera area urbana che comprende i comuni di Nicotera, San Ferdinando e Rosarno;



Consiglio regionale della Calabria

d) la riduzione dell'impatto degli scarichi inquinanti nel fiume Mesima attraverso interventi di rinaturazione;

e) la promozione e incentivazione dell'attività di vigilanza e monitoraggio degli scarichi.

Art. 3

(Obiettivi gestionali)

1. Le finalità di cui all'articolo 2 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:

a) progetti di ricerca scientifica dedicati allo studio della biodiversità e al monitoraggio di specie e gruppi di specie identificate come parametri per controllare l'evolversi dell'ambiente e delle comunità viventi;

b) interventi e azioni di recupero e di salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;

c) accoglienza dei visitatori, facilitando anche l'accessibilità ai diversamente abili;

d) realizzazione di programmi di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico e organizzazione di visite guidate;

e) iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia, anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;

f) sviluppo dell'agricoltura biologica, attraverso il sostegno e l'incentivazione di progetti, servizi e di tutte le altre attività connesse alla stessa, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 4

(Confini della Riserva naturale)

1. La Riserva naturale Foce del fiume Mesima comprende le aree per come delimitate dall'allegata planimetria, ricadenti nei comuni di Nicotera, San Ferdinando e Rosarno e un'area di rispetto di 300 metri dai confini dell'area stessa.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 5

(Piano d'assetto naturalistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Ente di gestione, in collaborazione con il competente Settore parchi e aree protette della Regione Calabria, elabora il Piano di assetto naturalistico, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della l.r. 10/2003, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

2. Il Piano d'assetto naturalistico della Riserva naturale Foce del fiume Mesima prevede la zonizzazione della riserva in:

a) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) zona di riserva orientata, nella quale è possibile attuare misure di riqualificazione ambientale;

c) zona di fruizione, nella quale possono essere realizzate tutte quelle strutture idonee ad accogliere i visitatori.

3. Il Piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato nel rispetto della procedura di cui all'articolo 27 della l.r. 10/2003.

4. Si applicano in ogni caso i divieti di cui alla l.r. 10/2003.

Art. 6

(Gestione della Riserva naturale)

1. La gestione della Riserva naturale è demandata all'Organizzazione Aggregata "WWF Provincia di Vibo Valentia" appartenente alla rete del "WWF Italia Onlus", associazione non avente scopo di lucro, riconosciuta a livello nazionale, dotata della necessaria competenza e specializzazione in materia, ai sensi degli articoli 6, comma 10, e 26 della l.r. 10/2003.

2. La sede legale e operativa dell'Ente di gestione della Riserva naturale viene individuata secondo l'articolo 8 della l.r. 10/2003.

3. L'Ente di gestione garantisce la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della Riserva ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 394/1991.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 7

(Regolamento della Riserva)

1. Il regolamento della Riserva è redatto dall'Ente di gestione dell'area protetta contestualmente al Piano di assetto naturalistico del quale è parte integrante, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 10/2003, e disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva naturale, le attività disciplinate dall'organo gestore, le attività, i prodotti e i servizi concessi a terzi, il diritto all'uso del nome e dell'emblema della Riserva nonché i divieti e le sanzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

2. Le modifiche del regolamento sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 1.

3. Il regolamento è pubblicato sul BURC e acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

Art. 8

(Programma triennale per la valorizzazione della Riserva naturale)

1. L'Ente di gestione adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, previo parere non vincolante delle Amministrazioni comunali di Nicotera, San Ferdinando e Rosarno da trasmettere entro sessanta giorni dalla richiesta, un Programma che costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nonché le procedure di verifica e controllo dei risultati della gestione della Riserva del fiume Mesima.

2. Il Programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

Art.9

(Programma annuale degli interventi)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e in coerenza con gli obiettivi contenuti nel Piano di cui all'articolo 5 e del Programma triennale di cui all'articolo 8, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Ente di gestione della Riserva naturale predispone e adotta un Programma degli interventi in



Consiglio regionale della Calabria

attuazione del Piano di cui all'articolo 5 contenente le misure programmate e necessarie da realizzare sulla Riserva nell'anno successivo corredato dalla corrispondente previsione di spesa.

2. Sulla base del Programma di cui al comma 1, la Regione Calabria sostiene con un contributo annuale, da determinarsi in sede di approvazione della legge di stabilità regionale, le spese di funzionamento della Riserva naturale regionale.

Art. 10

(Attività di controllo e potere sostitutivo)

1. L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva naturale viene esercitata secondo le modalità previste dall'articolo 36 della l.r. 10/2003.

2. A tal fine, l'Ente di gestione trasmette annualmente, entro il mese di marzo, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 32, comma 3, della l.r. 10/2003, la relazione descrittiva:

a) dello stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;

b) dei motivi eventuali del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei Programmi di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;

c) della rendicontazione dell'attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.

3. Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell'Ente di gestione nella predisposizione del Piano di cui all'articolo 5 e delle attività e degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 9, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo o di revoca nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 10/2003.

Art. 11

(Tabellazione)

1. I confini dell'area protetta e delle aree classificate a riserva naturale integrale, a riserva naturale guidata e a riserva naturale speciale, entro sei mesi dall'istituzione delle stesse, sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la seguente indicazione: "Regione Calabria - Riserva naturale regionale".



Consiglio regionale della Calabria

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.

2. La Regione Calabria sostiene gli interventi previsti annualmente ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.

3. A decorrere dall'anno 2023 il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro annui, trova copertura a valere delle risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.

4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art.13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.